

CITTÀ DI OMEGNA
PROVINCIA DEL V.C.O.



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE AREE COMUNALI DI SGAMBAMENTO CANI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 25/10/2023

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI	2
ART. 2 – DEFINIZIONI	2
ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE	2
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA	2
ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE	2
ART. 6 – CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA	3
ART. 7 – ONERI, OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI	3
ART. 8 – APERTURA DELL'AREA	5
ART. 9 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI	5
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE	5

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per persone, cose e animali.

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico.

Può usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani purché questi siano iscritti all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura: "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante e attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.
2. **Possessore/accompagnatore:** persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Le aree di sgambamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione, disciplinate dal presente Regolamento comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate come di seguito e indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

1. Recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un'altezza maggiore di 120 cm.

2. Cannelletto pedonale di ingresso, in rete metallica plastificata, ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno.
3. Eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata, che permetta l'accesso ai mezzi di servizio e che sia dotato di serratura o catena con lucchetto.
4. Fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti.
5. Presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, qualora l'area disponga di allacciamento alla rete idrica.
6. Eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali.
7. Installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente Regolamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e sfalcio dell'erba.

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

ART. 6 – CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani, ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente Regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

ART. 7 – ONERI, OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
2. È vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.

3. È vietato l'accesso ai cani non identificati all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa. È consigliata per i cani la sorveglianza sulle parassitosi intestinali.
4. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
5. Per motivi di sicurezza l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.
6. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
7. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 8 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.
8. È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore, ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.
9. È vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo. È consigliato l'utilizzo della propria ciotola per abbeveraggio al fine di scongiurare rischi di contaminazioni virali (es. *Papilloma virus*).
10. In presenza di altri cani è vietato l'uso di oggetti finalizzati al gioco; ad esempio: palle da riporto, *frisbee* e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
11. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - a. Essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide.
 - b. Raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.
 - c. Ricoprire le buche scavate dal proprio cane.

In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto e introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli, o di situazioni di mancata manutenzione della stessa.

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente Regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento.
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento.
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Locale.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo, l'organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani, con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conduttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale-